

I TEMI: COVID-19, I LAVORATORI AZIENDALI TRA RIENTRO, CONTROLLI E PRIVACY

01. NOZIONE

La situazione di grave emergenza venutasi a creare a seguito dell'espandersi del virus identificato come **COVID-19** sta, come era prevedibile, espandendo il disagio economico per i cittadini, per le imprese e per le arti e professioni.

Tra DL, DPCM, DM, Ordinanza, Circolari, Risoluzioni, Raccomandazioni, Protocolli, Messaggi tutti, beninteso, utili appare sempre più difficile mantenere un filo logico soprattutto per il loro accavallarsi.

Con la prima fase di riapertura da lunedì 4 maggio milioni di lavoratori riprenderanno il loro posto di lavoro nelle aziende, nei negozi, nelle officine, negli uffici.

Ricordiamo che, pur essendo in uno stato di emergenza epidemiologica **i diritti personali non devono essere intaccati più del necessario**, tra questi diritti anche il trattamento dei dati personali.

02. COME COMPORTARSI?

La norma di riferimento è sempre il "**REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016**" pubblicato in **Gazzetta Ufficiale il 4 luglio 2016**.

L'art. 24 impone al titolare del trattamento di mettere in atto "*misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al ... regolamento.*" Misure da riesaminare e aggiornare quando occorra.

Il comma 2 del successivo articolo 25, dispone che lo stesso titolare del trattamento "*mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati,*

per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento."

Resta in capo al predetto la necessità di informare preventivamente l'interessato fornendo apposita informativa che, **ai sensi degli articoli 13 e 14**, contenga tutte le informazioni necessarie.

Come noto, dopo aver fornito l'informativa (non solo lavoratori, ma anche clienti, fornitori, utenti) il titolare del trattamento deve acquisire anche uno specifico consenso.

RICORDA: Anche con il consenso non sarà certamente possibile creare dei centri di raccolta che ricostruiscano spostamenti dei soggetti interessati e, tantomeno, le variazioni della loro temperatura corporea.

Con i **protocolli condivisi** (vedi nostra **Scheda 062** in questa **Sezione**) e con le misure allegate al **DPCM 26 aprile 2020** sono intervenute norme che chiariscono i rispettivi comportamenti e le iniziative da tenere a mente.

Pertanto per accedere all'azienda:

il personale deve essere sottoposto al controllo della temperatura, se la stessa è superiore a 37,5° non si potrà accedere al luogo di lavoro;

il datore di lavoro deve avvisare il personale e chiunque intenda entrare nel luogo di lavoro dell'assoluta preclusione a chi, negli ultimi 14 giorni, ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio.

Si ricorda che tutto deve avvenire **nel rispetto della disciplina privacy** pertanto il rilevamento della temperatura non da luogo a registrazione, tale registrazione diviene necessaria solo quando si debbano documentare le ragioni che impediscono l'accesso.

Preventivamente occorre fornire la vista informativa sul trattamento dei dati.

RICORDA: L'informativa può omettere le informazioni di cui si sia già in possesso e può anche avvenire oralmente.



La stessa informativa dovrà contenere:

- la finalità del trattamento: prevenzione e contrasto al contagio COVID-19;
- base giuridica della medesima: ampliamento dei protocolli di sicurezza anti contagio ai sensi **dell'articolo 1, n. 7, lett. d), DPCM 11.03.2020 e protocolli condivisi in ambito di sicurezza dei luoghi di lavoro;**
- periodo di conservazione: termine dello stato di emergenza o maggiore o minor termine legislativamente previsto.

I dati, come detto potranno essere trattati solo per le finalità appena descritte.

